

“Allegato 2” alla D.C. n. 17 del 16 ottobre 2012

**STATUTO
DELLA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI
FERMO**

**TITOLO I
PRINCIPI**

**ARTICOLO 1
NATURA E FINALITA'**

1. Ai sensi dell'articolo 1 primo comma della legge 29 dicembre 1993, n. 580 la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Fermo è un ente pubblico dotato di autonomia funzionale, ed in quanto tale ente esponenziale e di autogoverno del sistema delle imprese, che svolge sulla base del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118, quarto comma della Costituzione, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese della provincia di Fermo, istituita con legge 11 giugno 2004, n. 147.
2. La Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Fermo (di seguito, per brevità, indicata come Camera di Commercio), nell'ambito delle proprie attribuzioni, cura e promuove lo sviluppo del sistema delle imprese della circoscrizione di competenza e più in generale dell'economia locale, nel rispetto – in aderenza al principio di sussidiarietà – dell'autonomia e delle attività delle associazioni imprenditoriali, professionali, sindacali, dei consumatori e delle altre formazioni sociali, svolgendo in particolare, a tal fine, attività di osservazione, regolazione e promozione del mercato nel rispetto delle disposizioni di legge e del presente Statuto.

**ARTICOLO 2
FUNZIONI CAMERALI**

1. La Camera di Commercio svolge le funzioni che rientrano istituzionalmente nella sua competenza ai sensi dell'art. 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e s.m.i. ed esercita le funzioni attribuite dalla legge, dai regolamenti e dal presente Statuto.
2. Oltre alle funzioni di cui al primo comma, la Camera di Commercio svolge tutte le funzioni nelle materie amministrative ed economiche concernenti il sistema delle imprese che la Costituzione o la legge non attribuiscono alle amministrazioni statali o alla Regione, secondo il principio di sussidiarietà e omogeneità, nonché le funzioni delegate o conferite dallo Stato e dalla Regione Marche.

ARTICOLO 3
SEDE, UFFICI DISTACCATI

1. La Camera di Commercio ha sede a Fermo e può dotarsi di sedi ed uffici distaccati in altri Comuni della provincia.
2. Le decisioni relative all'istituzione ed alla soppressione delle sedi e degli uffici distaccati spettano alla Giunta camerale.

ARTICOLO 4
LOGO E SIGILLO

1. Il logotipo della Camera di Commercio riproduce l'immagine grafica del frontale di "Palazzo Monti", realizzato dall'architetto Giovanni Battista Carducci, ed è il risultato di una ricerca storica ed iconografica sull'edificio sito in Fermo, Corso Cavour 16, sede originaria della Camera di Commercio di Fermo dal 1870.
Esso sintetizza la memoria storica e l'identità dell'intero territorio produttivo fermano.
Il logo è integrato dal segno identificativo del sistema camerale, composto da una C di "Camera di Commercio" ed una I di "Italia" che si allungano e si fondono formando un contenitore dinamico che richiama la prua di una nave, all'interno della quale è inserita la denominazione "Camera di Commercio di Fermo".
2. Il Logotipo è contraddistinto dal motto "Memoria e identità 24 aprile 1870-1926" "Nuova costituzione 24 luglio 2008".

ARTICOLO 5
SISTEMA CAMERALE

1. La Camera di Commercio è parte del sistema costituito dalla rete nazionale delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura e dalla rete internazionale delle Camere di Commercio.
2. La Camera di Commercio attiva iniziative congiunte e forme di collaborazione con le altre Camere di Commercio italiane ed estere in forma di rete, senza vincoli di contiguità territoriale, per rispondere a esigenze funzionali delle imprese operanti nella circoscrizione di competenza.
3. La Camera di Commercio fa parte dell'Unione Italiana delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura (Unioncamere).
4. La Camera di Commercio è associata con le altre Camere di commercio della Regione all'Unione regionale.

5. La Camera di Commercio è parte della rete informativa nazionale ed europea promossa dal sistema camerale per la gestione integrata del Registro delle Imprese e degli altri Registri, Albi e Ruoli previsti dalle norme vigenti od emanande.

ARTICOLO 6
PARTECIPAZIONI ED ADESIONI NEL SISTEMA CAMERALE

1. Il finanziamento ordinario dell'Unione Regionale è deliberato dal Consiglio camerale su indicazione degli organi competenti.
2. La Camera di Commercio può aderire agli organismi promossi dal sistema camerale, locale, regionale, nazionale ed europeo, per la realizzazione e la gestione della rete informativa nazionale ed europea, e può costituire reti informative locali e a livello regionale.

ARTICOLO 7
PRINCIPI DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA
DELLE CAMERE DI COMMERCIO

1. La Camera di Commercio esercita le proprie funzioni ispirandosi al principio di leale collaborazione e cooperazione con le istituzioni comunitarie, le amministrazioni statali, la Regione, le autonomie locali e funzionali e, in particolare, per quanto concerne le funzioni di regolazione, in raccordo con le Autorità di garanzia e regolazione dei mercati.
2. La Camera di Commercio promuove la conclusione di accordi con la Regione, la Provincia ed i Comuni della circoscrizione territoriale per lo svolgimento dell'attività consultiva di cui all'articolo 2, sesto comma, della legge n. 580 del 1993.
3. Anche al di fuori delle ipotesi specificatamente disciplinate da accordi stipulati, la Camera di Commercio rende pareri alle amministrazioni indicate che lo richiedono e può, anche senza preventiva richiesta, formulare osservazioni e proposte alle stesse nelle materie che interessano le imprese della circoscrizione territoriale di competenza.
4. Nell'esercizio delle attività amministrative, la Camera di Commercio si ispira ai principi di imparzialità, buon andamento, economicità e trasparenza.
5. La Camera di Commercio, per quanto di competenza, concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nella programmazione dei Comuni della circoscrizione, della Provincia, della Regione, dello Stato e dell'Unione europea. La Camera di Commercio coordina la propria attività ai programmi che concorre a determinare.

1. La Camera di Commercio esercita in autonomia la funzione normativa mediante lo Statuto camerale ed i regolamenti camerale.
2. Lo Statuto camerale, nel rispetto della legge, stabilisce, con specifico riferimento alle peculiarità del sistema economico locale, l'organizzazione della Camera di Commercio e l'esercizio delle funzioni camerale.

ARTICOLO 9
AUTONOMIA REGOLAMENTARE

1. La Camera di Commercio esercita l'autonomia regolamentare nel rispetto dei principi sanciti dalla legge e dal presente Statuto.
2. Nelle materie rientranti nelle competenze proprie o delegate, la Camera di Commercio si doterà di ogni regolamento ritenuto utile per la sua migliore organizzazione.
3. In quanto ente autonomo funzionale nelle materie di cui all'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, nelle materie di competenza di cui all'articolo 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59, in quelle delegate e nei casi previsti dal presente Statuto, la Camera di Commercio detta norme di disciplina mediante regolamento.
4. I regolamenti sono deliberati dal Consiglio camerale, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti assegnati e sono sottoposti alle medesime forme di pubblicazione del presente Statuto.
5. Il regolamento interno della Giunta camerale ed i regolamenti attribuiti alla competenza di quest'ultima sono deliberati con il medesimo quorum di cui al precedente comma 4.
6. Le modifiche dei regolamenti sono adottate con le medesime procedure di approvazione degli stessi.

ARTICOLO 10
PARI OPPORTUNITA'

1. La Camera di commercio promuove la presenza di entrambi i generi nei propri organi istituzionali e negli organi collegiali degli enti ed aziende da essa dipendenti.
2. In sede di designazione dei componenti il Consiglio camerale si applicano le previsioni dell'art. 10 comma 6 del D.M. 4 agosto 2011 n. 156.

3. La Camera di Commercio promuove la presenza di entrambi i generi nella composizione della Giunta.
4. In sede di designazione o nomina diretta dei componenti di organi collegiali in seno ad enti ed aziende da essa dipendenti, qualora competa all'Ente camerale l'indicazione dei nominativi, almeno uno è individuato di genere diverso da quello degli altri.
5. Per la composizione del Collegio dei Revisori dei Conti la Camera di Commercio richiede ai soggetti designanti la garanzia della designazione di componenti di entrambi i generi.

TITOLO II
L'ORGANIZZAZIONE DELLA CAMERA DI COMMERCIO

CAPO I
IL CONSIGLIO, LA GIUNTA ED IL PRESIDENTE

ARTICOLO 11
GLI ORGANI CAMERALI

1. Sono organi camerali: il Consiglio camerale, la Giunta camerale, il Presidente ed il Collegio dei Revisori dei Conti.

ARTICOLO 12
COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO CAMERALE

1. Il Consiglio della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Fermo è composto da n. 20 consiglieri, come da allegato 1) al presente statuto di cui è parte integrante.
2. Del Consiglio fanno parte tre componenti, di cui due in rappresentanza, rispettivamente, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti e uno in rappresentanza dei liberi professionisti designato dai presidenti degli ordini professionali costituiti in apposita consulta presso la Camera di Commercio.
3. La composizione del Consiglio (ivi compresa la individuazione dei settori di rilevante interesse per l'economia provinciale) è verificata, all'atto della sua scadenza, sulla base di dati relativi al numero delle imprese, all'indice di occupazione, al valore aggiunto dei settori economici e all'ammontare del diritto annuale versato dalle imprese di ogni settore.

ARTICOLO 13
COMPETENZE DEL CONSIGLIO CAMERALE

1. Il Consiglio camerale determina l'indirizzo generale della Camera di Commercio, ne controlla l'attuazione, adotta gli atti fondamentali attribuiti dalla legge alla sua competenza ed esercita le altre funzioni stabilite dal presente Statuto.
2. In particolare il Consiglio:
 - (a) predisporre e delibera lo Statuto nonché i regolamenti di propria competenza e le relative modifiche;
 - (b) elegge, secondo le previsioni di legge e di regolamento, tra i suoi componenti il Presidente e la Giunta camerale, con distinte votazioni;
 - (c) nomina i membri del Collegio dei revisori dei Conti;
 - (d) determina gli indirizzi generali dell'attività della Camera di Commercio;
 - (e) delibera il preventivo annuale, le variazioni ed il bilancio d'esercizio sulla base della proposta della Giunta camerale;
 - (f) approva il programma pluriennale di attività della Camera di Commercio;
 - (g) determina gli emolumenti dei componenti degli organi della Camera di Commercio secondo le previsioni di legge;
 - (h) svolge funzioni di controllo sull'attuazione degli indirizzi generali e dei piani di attività dallo stesso deliberati;
 - (i) esprime il proprio avviso su richiesta della Giunta camerale su atti, programmi ed iniziative; in tal caso il Consiglio è riunito con procedura d'urgenza e deve pronunciarsi entro trenta giorni dalla richiesta da parte della Giunta camerale;
 - (j) adempie ad ogni altra funzione prevista per il Consiglio dalle leggi statali e regionali, dai regolamenti e dal presente statuto.
3. Allo scioglimento del Consiglio camerale si provvede nei casi previsti dalla legge e con le procedure dalla stessa determinate.

ARTICOLO 14
I CONSIGLIERI CAMERALI

1. I Consiglieri camerali rappresentano il sistema locale delle imprese della provincia ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.
2. Ciascun Consigliere, secondo procedure e modalità stabilite dal regolamento consiliare e finalizzate a garantirne l'effettivo esercizio, ha diritto di:
 - (a) esercitare l'iniziativa per gli atti di competenza del Consiglio camerale;

- (b) chiedere notizie e chiarimenti, formulare proposte sulla attività camerale;
 - (c) intervenire nelle discussioni del Consiglio;
 - (d) ottenere dal Segretario Generale, nonché dagli enti e dalle aziende camerali copie di atti, documenti ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato nel rispetto dei limiti sanciti dal regolamento consiliare e da quello sul procedimento e l'accesso agli atti. Nei casi previsti dalla legge i Consiglieri sono tenuti al segreto per le informazioni amministrative di cui sono a conoscenza.
3. I Consiglieri decadono dalla carica nei casi previsti dalla legge e nel caso in cui non partecipino senza giustificazione a quattro sedute consecutive del Consiglio. La decadenza è deliberata dal Consiglio a maggioranza assoluta.
 4. I componenti del Consiglio esplicano il proprio mandato nel contesto del Collegio.
 5. Ai Consiglieri camerali spetta un gettone di presenza per ogni seduta del Consiglio, deliberato dal Consiglio camerale nel rispetto delle previsioni di legge.

ARTICOLO 15
REGOLAMENTO INTERNO

1. L'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio Camerale sono disciplinati, in conformità alla legge ed allo Statuto, dal regolamento interno adottato dallo stesso secondo le modalità previste dal presente Statuto.
2. Il regolamento disciplina, in particolare:
 - (a) la convocazione, i tempi e le modalità di svolgimento dei lavori del Consiglio camerale;
 - (b) la costituzione, l'organizzazione, il funzionamento delle commissioni consiliari;
 - (c) i casi in cui le sedute del Consiglio e delle commissioni non sono pubbliche;
 - (d) le modalità di esercizio dei diritti e dei poteri di iniziativa dei Consiglieri;
 - (e) i procedimenti per l'istruttoria delle deliberazioni consiliari;
 - (f) gli strumenti e le modalità del controllo consiliare sull'attività della Camera di Commercio e degli organismi da essa promossi o a cui la stessa aderisce.

ARTICOLO 16
FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO CAMERALE

1. Le sedute del Consiglio Camerale sono valide con la partecipazione personale di almeno la

maggioranza dei componenti in carica. Non è ammessa la delega di voto.

2. Quando è chiamato a deliberare sullo Statuto, il Consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno due terzi dei componenti e delibera con il voto favorevole dei due terzi dei componenti.
3. Quando è chiamato ad eleggere il Presidente, il Consiglio è validamente costituito con la presenza di un numero di Consiglieri almeno pari alla maggioranza prevista per l'elezione, per ciascuna delle votazioni previste dalla legge.
4. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, fatte salve le maggioranze qualificate previste dalla legge per l'approvazione dello Statuto, dei regolamenti e delle relative modifiche nonché per l'elezione del Presidente.
5. Le convocazioni avvengono mediante messaggio di posta elettronica certificata o fax o raccomandata con avviso di ricevimento o telegramma, recante gli argomenti all'ordine del giorno, spedito almeno dieci giorni prima delle sedute del Consiglio. Per tali comunicazioni il domicilio dei destinatari è quello dichiarato alla Camera di Commercio.
6. Il Consiglio può essere convocato, per ragioni di urgenza, con avviso spedito almeno cinque giorni prima della seduta.
7. Il Consiglio si riunisce in via ordinaria entro il mese di giugno per l'approvazione del bilancio d'esercizio, entro il mese di luglio per l'aggiornamento del preventivo economico, entro il mese di ottobre per l'approvazione della relazione previsionale e programmatica ed entro il mese di dicembre per l'approvazione del preventivo economico.
8. Il Consiglio si riunisce in via straordinaria quando lo richiama il Presidente o la Giunta o almeno un quarto dei componenti del Consiglio stesso; in tale ultimo caso, occorre indicare nella richiesta gli argomenti che si intendono trattare.
9. Le votazioni avvengono in forma palese o a scrutinio segreto. Nelle votazioni a scrutinio palese, il Presidente invita i presenti ad esprimere il voto per appello nominale e per alzata di mano o, se previsto, in forma elettronica. Per le deliberazioni concernenti persone si adotta lo scrutinio segreto quando lo richiedono almeno un decimo dei presenti. L'elezione del Presidente avviene a scrutinio segreto a meno che il Consiglio decida all'unanimità diversamente.
10. Il Presidente, secondo le modalità previste dal regolamento, ha facoltà di invitare alle sedute del Consiglio camerale, senza diritto di voto, personalità del mondo politico, economico ed esperti, nonché i rappresentanti degli organismi nazionali del sistema camerale.
11. A meno che il Presidente non disponga diversamente per gravi motivi, le sedute del Consiglio sono pubbliche, ad eccezione di quelle in cui si assumono provvedimenti relativi a persone fisiche e di quelle indicate nel regolamento consiliare.

ARTICOLO 17
COMMISSIONI CONSILIARI

1. Il Consiglio può costituire commissioni consiliari composte da componenti del Consiglio medesimo che svolgano funzioni istruttorie, propositive, di controllo e consultive, secondo le disposizioni del regolamento del Consiglio che prevede le modalità di convocazione, dibattito, deliberazione, partecipazione alle sedute di uffici della Camera di Commercio e di soggetti esterni.
2. Ciascun consigliere non può far parte di più di una commissione.
3. Il Consiglio camerale può deliberare la costituzione di commissioni speciali d'indagine per l'approfondimento di questioni particolari concernenti le materie di competenza camerale. In tal caso la Commissione, che al riguardo può giovare della collaborazione degli uffici competenti della Camera di Commercio, deve terminare i propri lavori entro il termine stabilito nella deliberazione di nomina, con relazione scritta che il Presidente della Commissione deve presentare tempestivamente al Consiglio camerale. In questo caso non si applica il limite di cui al secondo comma.

**ARTICOLO 18
GIUNTA CAMERALE**

1. La Giunta camerale è composta dal Presidente e da sei consiglieri eletti dal Consiglio camerale, secondo la normativa sugli organi collegiali camerale vigente.

**ARTICOLO 19
GIUNTA CAMERALE: COMPETENZE**

1. La Giunta camerale è organo collegiale esecutivo ed è presieduta dal Presidente della Camera di Commercio.
2. La Giunta camerale:
 - (a) elegge nel proprio seno il Vicepresidente ed adotta il regolamento interno;
 - (b) attua gli indirizzi generali espressi dal Consiglio mediante atti fondamentali dallo stesso approvati;
 - (c) adotta i provvedimenti necessari per la realizzazione del programma di attività e per la gestione delle risorse, nonché i provvedimenti riguardanti l'assunzione del personale, da disporre su proposta del Segretario Generale;
 - (d) predispone il preventivo annuale, le sue variazioni ed il bilancio d'esercizio per l'approvazione dal Consiglio camerale;

- (e) delibera la partecipazione della Camera di Commercio a consorzi, società, associazioni, gestioni di aziende e servizi speciali e la costituzione di gestioni e aziende speciali;
- (f) delibera l'istituzione di uffici distaccati in altri comuni della circoscrizione territoriale di competenza;
- (g) riferisce al Consiglio annualmente, o su richiesta dello stesso, sulla propria attività e sullo stato di attuazione dei programmi annuale e pluriennale;
- (h) delibera la partecipazione ad accordi di programma, patti territoriali e, in generale, in ordine all'adozione di moduli collaborativi con altre pubbliche amministrazioni e con privati;
- (i) delibera la promozione, realizzazione e gestione di strutture ed infrastrutture di interesse generale di livello locale, regionale o nazionale nel rispetto degli indirizzi del Consiglio;
- (j) delibera sulla costituzione della Commissione arbitrale e della Commissione di conciliazione, nonché la predisposizione dei contratti-tipo ed il controllo sulla presenza di clausole inique nei contratti, sulla base dei regolamenti del Consiglio;
- (k) delibera la costituzione di parte civile nei giudizi relativi ai delitti contro l'economia pubblica, l'industria ed il commercio, nonché la promozione dell'azione per la repressione della concorrenza sleale ai sensi dell'articolo 2601 codice civile;
- (l) formula pareri e proposte alle Amministrazioni dello Stato, alla Regione, alla Provincia, ai Comuni della circoscrizione nonché agli altri enti pubblici che nella medesima hanno la propria sede;
- (m) definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare nella gestione amministrativa;
- (n) verifica la rispondenza dell'attività di gestione dei dirigenti agli obiettivi fissati dalle direttive generali e verifica l'adeguatezza del funzionamento degli uffici e delle aziende speciali in relazione agli obiettivi ed ai programmi e sulla scorta delle risultanze del controllo di gestione;
- (o) approva la Carta dei servizi della Camera di Commercio e la Guida ai servizi camerali;
- (p) provvede alle nomine di competenza della Camera di Commercio e, in particolare, a quella del Conservatore del Registro delle Imprese.

3. La Giunta può, in caso di urgenza, deliberare nelle materie di competenza del Consiglio; in tal caso, il provvedimento è sottoposto al Consiglio per la ratifica nella prima riunione successiva.

4. Spettano alla Giunta tutte le funzioni che non siano specificatamente attribuite dalla legge, dal regolamento e dal presente Statuto al Consiglio, al Presidente ovvero alla specifica competenza del Segretario Generale o dei dirigenti.

ARTICOLO 20
COMPONENTI DELLA GIUNTA

1. I componenti della Giunta esplicano il proprio mandato nel contesto dell'organo collegiale.
2. I componenti della Giunta nell'esercizio delle loro funzioni istituzionali agiscono senza vincolo di mandato.

ARTICOLO 21
REGOLAMENTO DELLA GIUNTA

1. La Giunta camerale adotta il proprio regolamento interno a maggioranza assoluta dei propri componenti e secondo le modalità di cui al presente Statuto. Il regolamento è comunicato al Consiglio ed è sottoposto alle medesime forme di pubblicità del presente statuto.
2. Il regolamento interno della Giunta camerale stabilisce le modalità di convocazione ed autoconvocazione, i requisiti di validità delle sedute e delle deliberazioni, le modalità di trattazione degli affari da parte dell'organo, la verbalizzazione e la sottoscrizione delle deliberazioni.

ARTICOLO 22
FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA CAMERALE

1. Le sedute della Giunta Camerale sono valide con la partecipazione personale della maggioranza dei componenti in carica. Non è ammessa la delega di voto.
2. Le deliberazioni di competenza della Giunta camerale sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti ad eccezione dei casi in cui la legge o il presente Statuto prevedono una maggioranza qualificata.
3. Le convocazioni avvengono mediante messaggio di posta elettronica certificata o fax o raccomandata con avviso di ricevimento o telegramma, recante gli argomenti all'ordine del giorno, spedito almeno cinque giorni prima della seduta della Giunta. Per tali comunicazioni il domicilio dei destinatari è quello dichiarato alla Camera di Commercio.
4. La Giunta può essere convocata, per ragioni di urgenza, con telegramma spedito almeno due giorni liberi prima della seduta.
5. Le votazioni avvengono in forma palese o a scrutinio segreto. Nelle votazioni a scrutinio palese, il Presidente invita i presenti ad esprimere il voto per appello nominale o per alzata di mano. Per le deliberazioni concernenti persone, si adotta lo scrutinio segreto quando lo richieda uno dei presenti.

6. Per l'adozione delle deliberazioni della Giunta è richiesta la maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, nelle votazioni a scrutinio palese prevale il voto del Presidente, mentre in quelle a scrutinio segreto la proposta si intende respinta.
7. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Nei casi e con le forme previste dal regolamento della Giunta sono ammesse audizioni di dipendenti, Consiglieri, esperti e rappresentanti di enti pubblici e privati, associazioni rappresentative di imprese, lavoratori e consumatori.
8. Quando la metà più uno dei componenti della Giunta ha dato le proprie dimissioni, l'intero collegio si intende decaduto e il Consiglio provvede, tempestivamente, alle nuove elezioni.
9. La cessazione dalla carica per qualsiasi altro motivo di oltre metà dei componenti della Giunta ne comporta la decadenza. La Giunta rimane tuttavia in carica fino alla elezione della nuova Giunta.

ARTICOLO 23
PRESIDENTE DELLA CAMERA DI COMMERCIO

1. Il Presidente guida la politica generale della Camera di Commercio, ha la rappresentanza legale, politica e istituzionale della Camera di Commercio, del Consiglio e della Giunta nei confronti delle altre Camere di Commercio, delle istituzioni pubbliche, degli organi del Governo nazionale e regionale, delle associazioni di categoria e degli organi comunitari e internazionali.
2. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, ne fissa l'ordine del giorno ed adotta tutti gli atti che la legge, i regolamenti ed il presente Statuto attribuiscono alla sua competenza.
3. In caso di urgenza il Presidente assume le deliberazioni di competenza della Giunta; i provvedimenti così adottati sono sottoposti alla Giunta nella prima riunione utile, per la ratifica.

ARTICOLO 24
IL VICE PRESIDENTE

1. Il Vicepresidente della Camera di Commercio è eletto dalla Giunta, a maggioranza assoluta dei componenti nella prima seduta. Nella seconda votazione, da tenersi nella seduta successiva, è eletto il candidato che ha riportato il maggior numero dei voti.
2. Il Vicepresidente svolge le funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento del Presidente.

3. Qualora la carica di presidente dovesse risultare vacante, il vicepresidente assume la reggenza fino alla elezione del nuovo presidente, che deve avvenire al più presto e comunque non oltre 30 giorni dal momento in cui la carica di presidente è risultata vacante. Nel caso in cui il consiglio decida di attendere la sostituzione del consigliere ai sensi dell'articolo 11 del decreto 4 agosto 2011, n. 156, l'elezione del presidente deve avvenire non oltre 90 giorni dal momento in cui la carica di presidente è risultata vacante.

ARTICOLO 25
NORME SULLA CONTINUITA' AMMINISTRATIVA

1. Il Presidente della Camera di Commercio ed i componenti della Giunta camerale cessano dalla carica per dimissioni, morte, decadenza. Il Presidente e la Giunta camerale cessano altresì dalla carica per mozione di sfiducia costruttiva approvata dal Consiglio con le maggioranze determinate per l'elezione in prima votazione per ciascun organo.
2. Le dimissioni del Presidente o dei componenti della Giunta camerale sono presentate per iscritto, devono essere contestualmente comunicate al Consiglio camerale, hanno effetto dalla data della loro accettazione. Le cause di decadenza degli stessi sono stabilite dalla legge. La decadenza è disposta dal Consiglio camerale ovvero, in via sostitutiva, in caso di sua inerzia dal Presidente della Giunta Regionale.
3. La mozione di sfiducia nei confronti del Presidente è approvata dal Consiglio a maggioranza dei due terzi dei componenti sulla base di una motivata proposta presentata da almeno un terzo dei Consiglieri, secondo le modalità previste dal regolamento consiliare e contiene altresì l'indicazione del nuovo candidato a Presidente.
4. La mozione di sfiducia nei confronti dell'intera Giunta è deliberata a maggioranza dal Consiglio Camerale. Nella stessa seduta si procede alla elezione della nuova Giunta secondo le procedure previste dalla legge.
5. La mozione proposta nei confronti dell'intera Giunta contiene, oltre alle motivazioni ed alle linee programmatiche, la lista dei candidati a componente della Giunta.
6. La mozione di sfiducia approvata dal Consiglio camerale è immediatamente trasmessa al Presidente della Giunta Regionale.

ARTICOLO 26
OBBLIGO DI ASTENSIONE

1. Il Presidente della Camera di Commercio, i componenti della Giunta e del Consiglio devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni e dall'adottare gli atti nei casi di incompatibilità previsti dalla legge con l'oggetto in trattazione.
2. Le disposizioni sull'obbligo di astensione trovano applicazione anche nei confronti del Segretario Generale che viene sostituito nella funzione dal componente del Consiglio camerale o della Giunta più giovane di età.

CAPO II
IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

ARTICOLO 27
COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è nominato dal Consiglio Camerale secondo le modalità sancite dalla legge.
2. In caso di morte, rinuncia o decadenza di un componente del Collegio il Consiglio provvede alla sostituzione nel rispetto delle previsioni di cui al primo comma. Il revisore effettivo così nominato rimane in carica sino alla scadenza del Collegio. In attesa che il soggetto che ha designato il membro effettivo cessato sostituisca, con le modalità di legge, il proprio membro, tale componente sarà sostituito dal membro supplente.

ARTICOLO 28
FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il Collegio ha sede presso la Camera di Commercio e si riunisce su convocazione del Presidente.
2. Per lo svolgimento delle proprie attività il Collegio si avvale delle strutture e del personale della Camera di Commercio.

ARTICOLO 29
COMPETENZE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti, in conformità alle previsioni di legge, di regolamento e del presente Statuto, collabora con il Consiglio nella funzione di controllo e di indirizzo; esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione della Camera di Commercio ed attesta la corrispondenza del bilancio d'esercizio alle risultanze della gestione, redigendo una relazione da allegare al progetto di bilancio d'esercizio predisposto dalla Giunta camerale; riferisce al Presidente, che ne informa immediatamente la Giunta ed il Consiglio, sulle eventuali gravi irregolarità o palesi violazioni dei criteri di economicità che abbia riscontrato nel corso dell'attività di verifica.

2. I Revisori possono procedere, in qualsiasi momento, sia individualmente che collegialmente, ad atti di ispezione e controllo. A tal fine hanno diritto di prendere visione di tutti gli atti ed i documenti amministrativi e contabili. Gli indici ed i parametri elaborati per il controllo di gestione nonché i risultati del controllo medesimo sono messi a disposizione del Collegio dei Revisori.
3. Il Collegio dei Revisori dei Conti svolge altresì i compiti sanciti dal regolamento concernente la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio.
4. Al Collegio dei Revisori si applicano in quanto compatibili le disposizioni del codice civile relative ai sindaci delle società per azioni.

**CAPO III
ORDINAMENTO ED ORGANIZZAZIONE**

**ARTICOLO 30
PRINCIPI DELLA ORGANIZZAZIONE**

1. Con regolamento sono definiti, sulla base dei principi di cui al comma 2, l'ordinamento interno e l'organizzazione della Camera di Commercio.
2. Per l'espletamento delle proprie attività la Camera di Commercio informa la organizzazione ai seguenti principi:
 - decentramento dei servizi su tutto il territorio provinciale;
 - flessibilità delle forme organizzative;
 - semplificazione dei procedimenti amministrativi;
 - informatizzazione avanzata di tutti gli uffici;
 - circolazione dell'informazione, interna ed esterna, per garantire la più ampia partecipazione all'attività della Camera di Commercio;
 - accesso ai documenti dei procedimenti amministrativi;
 - qualità dei procedimenti interni ed efficienza e tempestività dei servizi erogati.
3. In attuazione dell'articolo 4 del Decreto Legislativo n. 30 marzo 2001, n. 165, ai dirigenti spetta l'adozione di atti e provvedimenti amministrativi, inerenti la realizzazione dei programmi e degli obiettivi decisi dal Consiglio o dalla Giunta, compresi gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa e di organizzazione delle risorse umane e strumentali, nell'ambito di quelle assegnate. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.

ARTICOLO 31
IL SEGRETARIO GENERALE

1. La Giunta camerale, con propria deliberazione, su proposta del Segretario Generale, indica il dirigente o il funzionario incaricato di sostituirlo in caso di assenza o impedimento.
2. Il Segretario Generale sovrintende alla gestione complessiva dell'Ente, garantendo l'unitarietà ed il coordinamento dell'azione amministrativa in coerenza con gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo.
3. In qualità di vertice dell'amministrazione il Segretario Generale sovrintende all'attività dei dirigenti traducendo in piani operativi le linee di indirizzo e le deliberazioni adottate dalla Giunta e dal Consiglio.
4. Il Segretario Generale esercita le funzioni sancite dalla legge e dal presente statuto, quelle disciplinate dal Regolamento di gestione patrimoniale e finanziaria e dal Regolamento di organizzazione. Esercita inoltre le funzioni di segretario degli organi collegiali, ai quali esprime pareri e proposte con riferimento alle ricadute sull'attività di gestione delle determinazioni programmatiche e di indirizzo adottate.
5. In particolare, il Segretario generale:
 - a) coadiuva il Presidente nella sua attività e nell'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta;
 - b) cura l'attuazione dei piani, dei programmi e delle direttive generali definite dagli organi di governo ed attribuisce ai dirigenti gli incarichi e la responsabilità di specifici progetti e gestioni; definisce gli obiettivi che i dirigenti devono perseguire ed attribuisce le conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali;
 - c) adotta gli atti relativi all'organizzazione delle aree in cui è articolata la struttura giuridica funzionale della Camera di Commercio;
 - d) adotta provvedimenti amministrativi nella forma di "determinazioni", gli altri atti occorrenti alla gestione ed esercita i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate;
 - e) dirige, coordina e controlla l'attività dei dirigenti, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia, e promuove l'adozione nei confronti dei dirigenti delle misure previste dalla legge e dai contratti collettivi di lavoro;
 - f) promuove e resiste alle liti ed ha il potere di conciliare e transigere nel rispetto dei criteri definiti da apposito regolamento;
 - g) svolge attività di organizzazione e gestione del personale e di gestione dei rapporti sindacali e di lavoro.

1. I dirigenti di area o di progetto, con riferimento agli incarichi loro conferiti in conformità all'assetto organizzativo previsto dall'ordinamento degli uffici e dei servizi e nell'ambito degli obiettivi individuati in sede di programmazione complessiva dell'Ente, sono responsabili della conformità degli atti adottati alle leggi, allo statuto e ai regolamenti, della qualità dei servizi erogati e dell'economicità della gestione delle risorse umane e finanziarie assegnate all'area o al progetto.
2. Essi adottano, nel rispetto degli indirizzi impartiti dal Segretario Generale e dalla Giunta, gli atti organizzativi degli uffici facenti capo all'area cui sono eventualmente preposti o, comunque, funzionali al conseguimento degli obiettivi loro assegnati dal Segretario Generale medesimo, provvedendo in piena autonomia alla gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali attribuite.
3. Nel regolamento degli uffici e dei servizi sono stabilite le modalità di assegnazione e revoca degli incarichi dirigenziali.

**ARTICOLO 33
IL PERSONALE**

1. La dotazione organica del personale della Camera di Commercio è determinata periodicamente ed almeno a scadenza triennale dal Consiglio, su proposta della Giunta, previa programmazione del fabbisogno individuato sulla base di esigenze di funzionalità e di attribuzione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi, compatibilmente con i vincoli di legge.
2. La determinazione della dotazione organica del personale viene effettuata in coerenza con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria pluriennale.
3. Al personale della Camera di Commercio si applicano le norme di legge nonché le disposizioni del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto di appartenenza.

**ARTICOLO 34
CONTROLLO DI GESTIONE E NUCLEO DI VALUTAZIONE**

1. In conformità alla legge, la Camera di Commercio attua il controllo economico interno, mediante la costituzione di un apposito ufficio interno denominato «ufficio per il controllo di gestione»; tale ufficio, disciplinato dal Regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi, gestisce un sistema informativo che consenta la valutazione dell'efficienza dell'attività Camerale, riferita ai centri di gestione economica per aree di attività e i riflessi che ne conseguono in tema di rappresentazione contabile.
2. Il Nucleo di Valutazione è organo collegiale, istituito e disciplinato dalla Giunta, composto da esperti esterni, che opera in posizione di autonomia all'interno della Camera di Commercio per l'ottimizzazione della funzione amministrativa.

3. Esso risponde alla Giunta e al Presidente. Collabora con il Segretario generale per la valutazione dei dirigenti Camerali e informa il Collegio dei revisori in merito a tutte le rilevazioni effettuate.
4. Il Nucleo, in particolare, collabora con la Giunta nel controllo strategico.
5. La composizione del Nucleo, l'esercizio delle funzioni, la durata, i compensi ed ogni altro aspetto, non disciplinato dalla legge, sono definiti nel Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.
6. Su decisione della Giunta, e d'intesa con le altre Camere di Commercio della Regione, il Nucleo di valutazione può essere istituito a livello regionale e, in tal senso, è incardinato nella Unione Regionale.

ARTICOLO 35
PARTECIPAZIONI DELLA CAMERA DI COMMERCIO E GESTIONI
INDIRETTE

1. Per il perseguimento dei propri fini istituzionali l'Ente può partecipare alla realizzazione e gestione di strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale, nazionale e internazionale utilizzando le forme organizzative più idonee.
2. In particolare la Camera di Commercio può istituire aziende speciali, società, consorzi e società consortili o acquisire partecipazioni in esse. Può altresì istituire o partecipare ad associazioni, fondazioni, comitati ed altri organismi operanti secondo le norme del diritto privato aventi finalità di sviluppo sociale ed economico compatibili con le finalità assegnate dalla legge e dal presente Statuto.
3. La scelta sulla forma di gestione o partecipazione compete alla Giunta camerale sulla base di valutazioni di opportunità, convenienza economica ed efficacia di gestione, avendo riguardo alla natura dell'attività in questione e considerato il contributo allo sviluppo dell'economia locale.

ARTICOLO 36
AZIENDE SPECIALI

1. Le aziende speciali sono organismi camerali strumentali con legittimazione separata e rilevanza esterna, dotati di soggettività tributaria, di autonomia regolamentare, amministrativa, contabile, finanziaria secondo le disposizioni di legge.
2. Le aziende speciali operano secondo le norme del diritto privato e sono gestite secondo le regole di amministrazione proprie del diritto privato e le specifiche norme regolamentari nonché in base a

un proprio Statuto.

ARTICOLO 37
SOCIETA' E CONSORZI

1. La Camera di Commercio può costituire o partecipare a società per azioni o a responsabilità limitata, anche se non a prevalente capitale pubblico, le cui finalità siano compatibili con quelle istituzionali, secondo le norme di legge vigenti.
2. L'Ente camerale può inoltre promuovere la costituzione o partecipare a consorzi pubblici o privati, anche costituiti sotto forma di società per azioni o a responsabilità limitata, aventi direttamente o indirettamente come finalità la promozione e lo sviluppo del sistema economico, anche se inerente ad un settore specifico di attività. Si applicano le norme relative alle società previste dall'ordinamento.
3. Come linea di indirizzo, la Camera di Commercio partecipa a società che sottopongono a revisione contabile il bilancio.

ARTICOLO 38
FONDAZIONI, ASSOCIAZIONI E COMITATI

1. La Camera di Commercio può costituire fondazioni, associazioni, comitati od altri organismi operanti in regime di diritto privato, o parteciparvi, purché gli stessi abbiano come finalità la promozione e lo sviluppo del sistema socio-economico, ovvero finalità compatibili con i fini istituzionali dell'Ente.

ARTICOLO 39
DISCIPLINA DELLA PARTECIPAZIONE STRATEGICA

1. I rappresentanti della Camera di Commercio presso aziende, società, consorzi, associazioni ed altri organismi, cui la Camera di Commercio partecipa, devono godere dei requisiti di onorabilità, indipendenza e professionalità che garantiscano la più efficace gestione degli enti partecipati. La nomina è di competenza della Giunta, la quale può delegare al Presidente la scelta, previa definizione dei requisiti e dei parametri per la decisione.
2. I medesimi rappresentanti, al fine di evitare duplicazioni e situazioni di concorrenza interna al sistema, redigono annualmente un rapporto sulla gestione dell'ente partecipato a cui sono preposti e lo trasmettono al Presidente entro un mese dall'approvazione del bilancio. In assenza di un rappresentante negli organi amministrativi o di controllo sarà richiesta all'organismo partecipato una relazione sull'andamento annuale dell'attività e sulle previsioni per l'anno successivo. Il Presidente ne informa il Consiglio camerale.

3. La Giunta, tramite il Presidente, può chiedere ai rappresentanti della Camera presso gli organismi partecipati informazioni, nei limiti consentiti dalla legge, sulla gestione e sui progetti di sviluppo ogniqualvolta lo ritenga opportuno.
4. La Camera di Commercio, nel perseguimento delle proprie finalità e per la realizzazione di interventi in favore del sistema delle imprese e dell'economia della provincia, ispira la propria attività alla gestione sinergica ed integrata delle proprie competenze amministrative con le altre istituzioni pubbliche e private operanti sul territorio. La Giunta a tal fine promuove la realizzazione di accordi di programma, intese, conferenze di servizi, moduli negoziali e ogni strumento ed atto di programmazione negoziata. Istituisce inoltre Osservatori economici, con funzioni di monitoraggio, analisi tecnico-scientifica, proposta e consultazione su tematiche inerenti il sistema delle imprese della provincia.

**CAPO IV
GESTIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA**

**ARTICOLO 40
PRINCIPI GENERALI**

1. La gestione della Camera di Commercio è informata ai principi generali della contabilità finanziaria, economica e patrimoniale e risponde ai requisiti della veridicità, della trasparenza, della chiarezza e della precisione.
2. L'attività finanziaria della Camera di Commercio si realizza sulla base della programmazione della spesa e della prudente valutazione delle entrate.
3. I criteri normativi, le metodologie e le procedure adottati sono quelli definiti dall'articolo 18 della legge n.580 del 1993, dal relativo regolamento di esecuzione nonché dalle altre leggi dello Stato vigenti in materia.

**ARTICOLO 41
AUMENTO FINALIZZATO DEL DIRITTO ANNUALE**

1. La Camera di Commercio, per il cofinanziamento di iniziative aventi per scopo l'aumento della produzione e il miglioramento delle condizioni economiche della circoscrizione territoriale di competenza, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale, può aumentare per gli esercizi di riferimento la misura del diritto annuale fino ad un massimo del 20%. La relativa deliberazione viene adottata dal Consiglio camerale a maggioranza dei due terzi dei componenti.

**ARTICOLO 42
DISCIPLINA DEI CONTRIBUTI**

1. Gli interventi di sostegno finanziario a favore di iniziative promozionali organizzate da terzi sono effettuati secondo criteri, limiti, modalità e verifiche dei risultati indicati nell'apposito regolamento adottato ai sensi della Legge n.241 del 1990.

**CAPO V
GLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE, I RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI RAPPRESENTATIVE
DELLE IMPRESE, DEI LAVORATORI, DEI CONSUMATORI E CON GLI ORDINI PROFESSIONALI**

**ARTICOLO 43
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE**

1. La Camera di Commercio, nel rispetto del ruolo delle associazioni di rappresentanza, promuove la partecipazione delle imprese, dei lavoratori, dei consumatori e dei professionisti alle attività ed ai servizi camerali secondo le modalità disciplinate da apposito regolamento adottato dal Consiglio.
2. I soggetti appartenenti al sistema delle imprese insediate nella provincia, le loro associazioni di rappresentanza, le organizzazioni sindacali e dei consumatori possono proporre agli organi camerali istanze e proposte. Il regolamento degli istituti di partecipazione determina le modalità, le forme e il termine per la presentazione di istanze e proposte e per la risposta da parte degli organi competenti.
3. La Camera di Commercio può istituire Consulte su materie di preminente interesse delle imprese, dei lavoratori e dei consumatori e può far precedere l'adozione di provvedimenti amministrativi generali da istruttoria pubblica.
4. E' riconosciuto il diritto di informazione alle imprese, ai lavoratori e ai consumatori e a tal fine è istituito l'Ufficio per la relazioni con il pubblico.

**ARTICOLO 44
CONSULTA PROVINCIALE DEI LIBERI PROFESSIONISTI**

1. E' istituita la Consulta provinciale dei presidenti degli ordini professionali, costituita ai sensi delle vigenti disposizioni e composta di diritto dai presidenti degli ordini professionali previsti

dalla normativa vigente operanti nella circoscrizione territoriale della Camera di commercio che designano il rappresentante dei liberi professionisti all'interno del Consiglio camerale.

2. Fanno parte della Consulta i rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative delle categorie di professioni. Tali rappresentanti sono indicati dalle associazioni individuate a seguito di avviso pubblicato all'albo camerale, sulla base degli ambiti di attività delle associazioni e del grado di rappresentatività di queste ultime.
3. La Consulta esprime pareri su richiesta degli organi istituzionali della Camera di commercio.
4. La carica di componente la Consulta è onorifica e non comporta oneri per l'Ente Camerale.
5. La Consulta dura in carica 5 anni in coincidenza con la durata del Consiglio.
6. Le modalità di funzionamento, organizzazione, i criteri di selezione ed il numero massimo dei componenti che non fanno parte di diritto della Consulta sono definiti con apposito regolamento del Consiglio.

**CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

**ARTICOLO 45
ALBO CAMERALE E NOTIFICA DEGLI ATTI**

1. Le deliberazioni del Consiglio e della Giunta e le determinazioni del Presidente, del Segretario Generale e dei Dirigenti sono portate a conoscenza del pubblico mediante affissione, per sette giorni consecutivi, anche in forma sintetica o per estratto all'Albo Camerale. L'accesso agli stessi viene garantito, nell'ambito dei criteri fissati dalla legge e da apposito regolamento, dagli uffici che detengono gli atti.
2. Responsabile della pubblicazione è il Segretario Generale o funzionario da lui delegato.
3. L'Albo è posto presso la sede legale della Camera di Commercio. Tuttavia le pubblicazioni di cui al presente articolo vengono effettuate anche presso gli uffici staccati, a fini meramente informativi.
4. Il contenuto degli atti viene comunicato agli interessati a mezzo di posta elettronica certificata o del servizio postale tramite raccomandata con avviso di ricevimento o notificato con messi camerali nominati dal Segretario Generale ovvero attraverso ufficiale giudiziario.
5. Il diritto di accesso agli atti amministrativi e l'esercizio del diritto di partecipazione al procedimento sono disciplinati da apposito regolamento. In ogni caso la Camera di Commercio per dare la massima diffusione all'organizzazione e all'attività amministrativa si avvale degli strumenti di comunicazione, anche di natura informatica, ritenuti più opportuni.

**ARTICOLO 46
REVISIONE DELLO STATUTO**

1. Il presente Statuto può essere sottoposto a revisione su proposta della Giunta camerale o di un terzo dei Consiglieri.
2. Le modifiche statutarie sono approvate con la maggioranza e con le forme previste dalla legge per l'approvazione dello Statuto stesso.

ARTICOLO 47
ADOZIONE DEI REGOLAMENTI E LORO REVISIONE

1. I regolamenti sono deliberati dall'organo competente a maggioranza dei suoi componenti. Fino all'emanazione dei regolamenti continuano ad applicarsi le norme regolamentari vigenti purché non in contrasto con le disposizioni di legge e dello Statuto medesimo.
2. Le modifiche abrogative, aggiuntive o sostitutive dei regolamenti sono deliberate dall'organo competente a maggioranza dei suoi componenti.

ARTICOLO 48
**PUBBLICAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO E DEI
REGOLAMENTI**

1. Lo Statuto, i regolamenti camerali e le loro modifiche sono pubblicati all'Albo della Camera di Commercio e resi noti mediante le forme di pubblicità previste dall'ordinamento.
2. Lo Statuto ed i regolamenti entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione all'Albo.
3. Sino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al precedente articolo continuano ad essere applicate le norme regolamentari vigenti, purché non in contrasto con la legge e con il presente statuto.

ARTICOLO 49
NORMA DI RINVIO

1.Per quanto non previsto dal presente statuto si applica la normativa speciale sull'ordinamento delle Camere di commercio, contenuta nella legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modificazioni ed integrazioni e nei relativi regolamenti di attuazione.

Allegato 1)Composizione del Consiglio camerale

<u>Settore di Attività</u>	<u>Numero Consiglieri</u>
◆ Agricoltura	2 (due)
◆ Artigianato	6 (sei)
◆ Industria	3 (tre)
◆ Commercio	3 (tre)
◆ Cooperative	1 (uno)
◆ Turismo	1 (uno)
◆ Trasporti e Spedizioni e altri settori (accorpati).....	1 (uno)
◆ Credito e Assicurazioni (accorpati)	1 (uno)
◆ Servizi alle Imprese	2 (due)
TOTALE	<u>20 (venti)</u>

=====